

## COMUNE DI SELARGIUS

AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI**

#### INDICE

<b>Art. 1</b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<b>Art. 2</b> -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 3</b> -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	
<b>Art. 4</b> -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
<b>Art. 5</b> -	<i>Categorie di tassazione</i>	
<b>Art. 6</b> -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 7</b> -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 8</b> -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<b>Art. 9</b> -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<b>Art. 10</b> -	<i>Tributo giornaliero</i>	
<b>Art. 11</b> -	<i>Dichiarazione di inizio e variazione</i>	
<b>Art. 12</b> -	<i>Riscossione</i>	
<b>Art. 13</b> -	<i>Rateizzazioni</i>	
<b>Art. 14</b> -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	
<b>Art. 15</b> -	<i>Interessi moratori</i>	
<b>Art. 16</b> -	<i>Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente</i>	
<b>Art. 17</b> -	<i>Collaborazione tra uffici</i>	
<b>Art. 18</b> -	<i>Norme transitorie e finali</i>	
<b>Art. 19</b> -	<i>Entrata in vigore</i>	
<b>All. A</b> -	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	
<b>All. B</b> -	<i>Planimetria zone servite dalla raccolta con tecnica porta a porta o con mini isole ecologiche</i>	

## **COMUNE DI SELARGIUS**

AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Selargius del Tributo Comunale sui rifiuti e Servizi istituito a norma dell'art. 14 del DI 06.12.2011 n. 201 e sue modificazioni successive.

### **Art. 2 – Locali ed aree scoperte soggetti a tributo**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica) e/o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

### **Art. 3- Produzione di rifiuti speciali non assimilati**

1. Relativamente alle utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione della base imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 50%.
2. Tale abbattimento viene riconosciuto solo ed esclusivamente ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 11 ed a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'abbattimento di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà richiesta tale agevolazione nella dichiarazione, successivamente completata con la documentazione di cui al comma 2.
4. L'abbattimento verrà riconosciuta con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.

### **Art. 4 - Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile determinata considerando l'area al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, senza tener conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici (quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, allegata al titolo abilitativo edilizio), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

## **COMUNE DI SELARGIUS**

### AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 5– Categorie di tassazione**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

#### **Art. 6 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto abilitativo all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

#### **Art. 7 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 11, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti

## COMUNE DI SELARGIUS

### AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 11. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 3 componenti.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 11 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.

#### Art. 8 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti apposita documentazione come precisato dal successivo art. 11.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11.

#### Art. 9 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo relativo al periodo di sospensione è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% dello stesso.

#### Art. 10 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero di cui ai commi 24, 25, 26 e 27 dell'art. 14 del DI 201/2011.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
3. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Il tributo giornaliero non è dovuto relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 concernenti l'esercizio di attività edilizia (es. ponteggi stradali).

#### Art. 11 - Dichiarazione di inizio e variazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere:
  - Consegnata a mano all'ufficio protocollo

## COMUNE DI SELARGIUS

### AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

- spedita a mezzo posta con raccomandata A/R
  - inviata tramite posta elettronica certificata.
4. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di ricezione risultante dal timbro postale nell'avviso di ricevimento nel caso di invio con raccomandata A/R, o alla data della ricevuta di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
  4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soggetti residenti.
  5. A seguito di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente documentata.
  6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5 nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessata occupazione/detenzione.
  7. Nel caso in cui il contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al c. 33 dell'art. 14 del DI 201/2011.
  8. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento

#### Art. 12 - Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione, purché entro il mese di dicembre dell'anno di tassazione.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere considerate nel conteggio dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

#### Art. 13 – Rateizzazioni

1. A seguito dell'attività di accertamento, su apposita istanza, il Funzionario Responsabile può concedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di tributo e interessi alle seguenti condizioni:
  - a. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
  - b. Importo minimo rateizzabile: € 150,00
  - c. Durata massima: 18 mesi
  - d. Importo minimo per singola rata: € 50,00
  - e. Prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria qualora l'ammontare del debito sia superiore a € 25.000,00

## **COMUNE DI SELARGIUS**

### AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

- f. Presentazione di apposita istanza di dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento e contestuale adesione all'accertamento, con rinuncia all'impugnazione del provvedimento medesimo mediante il pagamento dell'intero importo della sanzione;
- g. Corresponsione degli interessi al tasso legale corrente sugli importi rateizzati;
- h. Decadenza dal beneficio della rateizzazione per il mancato pagamento di due rate consedutive.

#### **Art. 14 - Rimborsi e compensazione**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 12, su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione del credito spettante, verificato dall'ufficio, con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso legale.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al limite di cui all'art. 25 della L. 289/2002.

#### **Art. 15 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo recuperato a seguito di procedura di accertamento, si applicano gli interessi di mora nella misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso legale, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 16 – Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente**

1. I rapporti tra ufficio e contribuente, così come stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela

#### **Art. 17 - Collaborazione tra uffici**

1. Al fine di quantificare, riscuotere e accertare correttamente il tributo sui rifiuti e servizi, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, con periodicità concordata, copia o elenchi :
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

#### **Art. 18 - Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al Dlgs 507/93 relativa alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno

## **COMUNE DI SELARGIUS**

### AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

4. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio 2013. Per le utenze domestiche non residenti, il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 31.03.2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall'art. 8 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO principale, dall'iscrizione alla CC.II.AA o dall'atto abilitativo all'esercizio di attività.

#### **Art. 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 15° giorno dalla sua pubblicazione e disciplina le modalità di applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi a far data dal 1° gennaio 2013.

## COMUNE DI SELARGIUS

AREA 3 Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato

### **ALLEGATO A**

#### **1) TABELLA CATEGORIE DI TASSAZIONE**

N.	CATEGORIA DI ATTIVITA' CON POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case di cura e riposo
9	Uffici, agenzie, studi professionali
10	Banche ed istituti di credito
11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
12	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
13	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
14	Banchi di mercato beni durevoli (generi non alimentari)
15	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
16	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
17	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
18	Attività industriali con capannoni di produzione
19	Attività artigianali di produzione beni specifici
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
21	Mense, birrerie, amburgherie
22	Bar, caffè, pasticceria
23	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
24	Plurilicenze alimentari e/o miste
25	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
26	Ipermercati di generi misti
27	Banchi di mercato genere alimentari
28	Discoteche, night club